

COMUNE DI CARUGATE
PROVINCIA DI MILANO
REPUBBLICA ITALIANA

Reg.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARUGATE E L'ASSOCIAZIONE "SCUOLA
MATERNA SANTA MARCELLINA".

L'annoaddì del mese di presso la residenza municipale

TRA

La Sig.ra SEGHIZZI EMANUELA nata a Milano (MI) il 03/08/1968 nella sua qualità di Responsabile del Settore 4° Istruzione, Servizi Sociali e per la Solidarietà del Comune di Carugate, domiciliata, ai fini del presente atto, presso la sede comunale, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione Comunale che rappresenta - Codice Fiscale 02182060158;

E

L'Associazione Scuola materna Santa Marcellina con sede in Carugate - Via Pio XI n. 30 - Partita IVA 00748680964 - nella persona del suo legale rappresentante Sig. Matteo MORLACCHI nato a Cernusco s/N il 28/05/1971 e residente in Carugate - Via Cavour n. 6, abilitato alla sottoscrizione del presente atto;

PREMESSO CHE

- l'Associazione Scuola Materna Santa Marcellina, costituita il 22-11-1976, è stata riconosciuta scuola paritaria con decreto ministeriale n. 488 del 28/02/2001;
- ritenuto che ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 62/2000 "alle scuole paritarie è assicurata piena libertà per quanto riguarda l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico";
- che ai sensi dello stesso articolo le scuole paritarie si impegnano a dare attuazione ad un progetto educativo improntato ai principi di libertà stabiliti dalla nostra Costituzione Repubblicana e ad elaborare un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;

- che l'Associazione "Scuola Materna Santa Marcellina" gestisce in Carugate una scuola dell'infanzia, sottoposta "alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di istruzione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti";
- preso atto che l'Associazione "Scuola Materna Santa Marcellina" svolge, a norma del proprio statuto, una funzione di carattere educativo e sociale senza scopo di lucro garantendo la libera scelta dei genitori di Carugate nel dovere/diritto di istruire ed educare i propri figli;
- che ai sensi delle Leggi Regionali n. 31/80 e 8/99, per l'attuazione dei servizi a favore degli alunni delle scuole materne autonome sono di norma stipulate apposite convenzioni con gli Enti gestori;
- che l'Amministrazione Comunale con delibera di C.C. n..... del ha approvato una convenzione con scadenza 31 Agosto 2009;

- che si ritiene dover rinnovare detta convenzione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1) quanto precede fa parte integrante e sostanziale della seguente convenzione;

Art. 2) l'Associazione "Scuola Materna Santa Marcellina" (in seguito chiamata Associazione) si impegna ad operare, nell'autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, con riferimento alle norme didattiche vigenti per le scuole statali ed a costituire, sulla base di un regolamento interno, organi di partecipazione con rappresentanza dei genitori e del personale;

Art. 3) L'Associazione accoglie indistintamente tutti i bambini in età prescolare residenti a Carugate, applicando i criteri generali di ammissione stabiliti dalla normativa statale e dalle circolari ministeriali, dando la precedenza ai figli dei soci e ai fratelli di quelli già frequentanti la scuola. La scuola materna, sentito il Comune, è tenuta ad accogliere le eventuali iscrizioni di bambini portatori di handicap o in condizioni di svantaggio.

In questo caso se il minore necessita di sostegno educativo, il progetto dovrà essere valutato dal servizio sociale comunale sia per gli obiettivi sia per il monte ore. Nel caso in cui il progetto verrà condiviso dal servizio sociale comunale, l'Amministrazione Comunale interverrà economicamente ***con la totale copertura dell'intervento stesso sino all'anno scolastico 2011/2012 compreso. In ogni caso l'Associazione si impegna a fare richiesta di contribuzione all'Ufficio Provinciale Scolastico.***

Art. 4) L'Associazione è tenuta all'osservanza del calendario scolastico stabilito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dalla relativa delibera di Giunta Regionale.

E' fatta salva la facoltà della scuola di proporre attività aggiuntive al curriculum, senza aggravio di costi per il Comune, con possibilità da parte della Scuola di richiedere alle famiglie una contribuzione per l'attuazione delle sopra citate attività.

Art. 5) Tutto il personale è assunto e dipende ad ogni effetto di legge dall'Associazione.

Art. 6) L'Associazione si impegna a garantire al proprio personale il trattamento economico previsto dalle vigenti normative del settore.

Art. 7) L'Associazione si impegna al rispetto delle leggi in tema di sicurezza.

Art. 8) Il servizio di assistenza sanitaria e psicopedagogica della scuola viene garantito dalla Azienda Sanitaria Locale competente.

Art. 9) Le modalità ed i termini di iscrizione alla Scuola devono essere quelli stabiliti dalla Dirigenza Scolastica dell'Istituto Comprensivo per le Scuole Statali.

Art. 10) L'Associazione provvede alla fornitura dei pasti agli alunni adeguandosi alla tabella dietetica proposta dai competenti organi sanitari.

Le quote di partecipazione al costo pasto a carico delle famiglie sono determinate annualmente dall'Associazione nella stessa misura di quelle fissate dall'Amministrazione Comunale per le scuole statali e sono incassate direttamente dall'Associazione.

L'Associazione curerà il puntuale pagamento da parte delle famiglie delle quote di partecipazione.

Art. 11) L'Associazione, sulla base dei redditi del nucleo familiare, determina le fasce di contributo per il servizio mensa nella stessa misura di quelle del servizio pubblico. Eventuali riduzioni rispetto alla normale collocazione in fasce devono essere concordate con l'Amministrazione Comunale.

Entro il 15 Ottobre, assieme ai conti economici, come previsto dal successivo art. 15, l'Associazione comunica al Comune l'elenco degli alunni iscritti alla scuola dell'infanzia, con la rispettiva collocazione in fasce di reddito.

Art. 12) I bambini che frequentano la scuola materna usufruiscono del servizio trasporto alunni organizzato dal Comune

Art. 13) Il Comune inoltra alla Giunta Regionale, prima della annuale scadenza, la domanda di contributo ai sensi della L.R. 11 febbraio 1999, n. 8 "Interventi Regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome", allegando copia della Convenzione in atto.

Art. 14) Il Comune corrisponde alla Scuola Materna un contributo annuo pari alla differenza tra le seguenti poste economiche per i primi **tre** anni della presente convenzione ***dall'anno scolastico 2009/2010 all'anno scolastico 2011/2012***

Per anno scolastico si intende il periodo che va dal 1° settembre al 31 Agosto.

Ricavi

- a) quote di partecipazione al costo pasto
- b) contributi ministeriali, regionali, da enti pubblici .
- c) interessi attivi

Costi

- a) salari e stipendi del personale comprensivi dei relativi oneri sociali, previdenziali, assicurativi, nonché la relativa quota di accantonamento al fondo TFR.
- b) corsi di aggiornamento per il personale docente, comunicati alla Dirigenza dell'Istituto Comprensivo
- c) acquisto generi alimentari
- d) acquisto di materiale di consumo, cancelleria e di pulizia
- e) utenze (telefono, enel, gas, acqua, riscaldamento)
- f) spese bancarie e assicurative
- g) interessi passivi
- h) spese di amministrazione (contabilità, libri paga)

i) manutenzione ordinaria. Per importi superiori a €. 3.000,00 (euro tremila/00), l'Associazione chiederà l'autorizzazione

l) consulenze relative alla sicurezza della struttura

m) materiale didattico

n) quote associative

o) imposte e tasse

p) quote di ammortamento beni strumentali acquistati direttamente dalla scuola per lo svolgimento della propria attività e per il conseguimento del progetto educativo

Non rientrano nel bilancio della scuola soggetto a ripiano comunale:

- * I contributi da privati finalizzati ad opere di ristrutturazione o ampliamento dell'immobile;
- * Gli importi dei prestiti o dei mutui in conto capitale che la scuola dovesse sottoscrivere nel periodo di vigenza della convenzione;

- * Le rate di ammortamento e gli interessi dipendenti dai prestiti o mutui di cui sopra.

Art. 15) Per i restanti due anni il CONTRIBUTO non avverrà per differenza tra le voci dei costi e dei ricavi espressi nella presente ma verrà valorizzato ad una cifra fissa pari a € 35.000,00 (euro trentacinquemila) per sezione e per un massimo di cinque sezioni.

Tale importo sarà maggiorato annualmente in considerazione dell'indice Istat relativo all'anno precedente e degli aumenti del costo del lavoro stabiliti dai contratti collettivi del personale.

Nel caso un minore necessiti di sostegno educativo, il progetto dovrà essere valutato dal servizio sociale comunale sia per gli obiettivi sia per il monte ore. Nel caso in cui il progetto verrà condiviso dal servizio sociale comunale, l'Amministrazione Comunale interverrà economicamente con il limite della spesa sostenuta per i progetti di integrazione scolastica previsti nel piano di diritto allo studio. Il ripiano di eventuali progetti di sostegno a portatori di handicap è aggiuntivo al contributo calcolato in cifra fissa.

Art. 16) Entro il 15 ottobre l'Associazione presenta all'Amministrazione Comunale il conto preventivo dell'anno scolastico appena iniziato ed il conto consuntivo dell'anno scolastico ultimo terminato. I conti saranno accompagnati da una breve relazione sugli eventuali scostamenti significativi rispetto ai precedenti.

Unitamente al conto consuntivo l'Associazione produrrà idonea documentazione a sostegno dei costi sostenuti.

Art. 17) Il conto consuntivo è esaminato annualmente, entro il 31 Dicembre, da due consiglieri comunali, di cui uno della minoranza, nominati dal Consiglio Comunale.

La relazione dei consiglieri verrà trasmessa alla Giunta Comunale per l'approvazione. La relazione è inserita nel Conto Consuntivo del Comune.

Art. 18) Il ripiano e il versamento del contributo avverrà attraverso l'erogazione di due rate semestrali, con scadenza Gennaio e Luglio, calcolate sulla base del conto consuntivo dell'anno precedente e comunicato entro il 15 ottobre, come da Art. 16, mentre il costo dei progetti per i disabili avverrà in unica soluzione a fine anno scolastico, previa relazione del servizio sociale sulla effettuazione del progetto.

Nella rata di Gennaio si effettueranno tutti gli eventuali conguagli derivanti dall'ultimo consuntivo approvato.

Art. 19) Il numero attuale delle sezioni della scuola materna, pari a cinque, non dovrà essere variato senza il parere della Giunta Comunale. Il numero massimo di bambini per sezione è quello previsto dalla normativa statale vigente.

Art. 20) **La presente convenzione entra in vigore il 1° Settembre 2009 ed avrà validità di cinque anni.**

Le parti potranno presentare disdetta motivata, mediante lettera raccomandata, almeno 10 mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Art. 21) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente atto sono a carico del Comune di Carugate.

La presente scrittura privata sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/1986.

La presente convenzione occupa n. 7 pagine e parte dell'ottava su cui seguono le firme. Essa viene letta alle parti che la dichiarano conforme alla loro volontà e la sottoscrivono come segue:

Carugate

Per il Comune di Carugate

La Responsabile del Settore IV

D.ssa Emanuela Seghizzi

Per l'Associazione Scuola Santa Marcellina

Matteo Morlacchi